

CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE

(art. 78 della legge regionale 3.5.2001, n. 6; art. 23 della legge regionale 28.1.2014, n. 5)

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **28** del mese di **dicembre**, in Palermo, tra

tra

- la Regione Siciliana, Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (d'ora in avanti indicata anche "ARIT"), C.F. 80012000826, in persona del Direttore Generale p.t. dott. Vincenzo Falgares, con sede in Palermo, alla via Thaon de Revel, n. 18/20,

e

- Sicilia Digitale S.p.A., con sede legale in Palermo, alla via Thaon de Revel, n. 18/20 (d'ora in avanti indicata anche "Società"), iscritta all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Palermo al n. 05468260822, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate p.t. avv. Mario Bellavista, nominato con delibera di assemblea ordinaria dei soci del 22 febbraio 2022,

ognuno presso i propri domicili

PREMESSO

- che per lo svolgimento delle attività informatiche, secondo le previsioni di cui all'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la Regione Siciliana (d'ora in avanti anche "Regione") è stata legittimata alla costituzione di apposita struttura societaria, che opera, con funzione di servizio per la Regione, secondo gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta di Governo Regionale e secondo le direttive tecniche determinate dall'Ufficio regionale competente in materia di attività informatiche (oggi, l'ARIT);

- che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, il Presidente della Regione Siciliana per esercitare tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione stessa, nonché i diritti inerenti la qualità di socio, si avvale del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale;

- che la Società è stata inizialmente costituita, con denominazione Sicilia e-Servizi S.p.A., con le modalità di partenariato pubblico privato istituzionale consentito dalla disciplina comunitaria di settore, che prevede la selezione dei soci privati con gara a evidenza pubblica;

- che le novazioni introdotte dal D.Lgs n. 95/2012, art. 4, comma 8, con le refluenze per le Regioni a statuto speciale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, hanno di fatto reso obbligatoria la trasformazione della Società in organismo operante in regime di "in house-providing" con decorrenza dal 18 novembre 2014 (con l'approvazione, in sede assembleare, della pertinente previsione statutaria);

- che il legislatore regionale con l'art. 23 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di

concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ha inteso individuare le società strategiche della Regione, confermando, fra queste la Società per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T.;

- che con atto a rogito del notaio Enrico Maccarrone di Palermo del 26 marzo 2014, repertoriato al n. 53288, la Regione ha acquisito l'intero pacchetto azionario della Società;

- che in data 30 gennaio 2017, con atto a rogito (reg. 24 febbraio 2017) del notaio Flora Cardinale, è stato adottato il nuovo statuto societario della Società contenente espresse disposizioni in merito alla inalienabilità del capitale sociale, interamente detenuto dalla Regione e alle modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, contestualmente ha modificato la propria denominazione in Sicilia Digitale S.p.A.;

- che ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità e, inoltre, la società in house conformano i propri statuti alle disposizioni del Dipartimento;

- che la Società risulta iscritta, dal 29 maggio 2020, nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 quale società *in house* di cui può avvalersi la Regione;

- che in ragione di quanto sopra esposto risultano integrate tutte le condizioni che consentono alla Società di operare in regime di “in house-providing” secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale (ivi incluse quelle contenute nel D.Lgs. n. 175/2016);

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del D.Lgs n. 175/2016 “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

- che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 “per l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- che il 31 dicembre 2020 è stato stipulato il contratto di servizio tra l'ARIT e la Società, con

scadenza il 31 dicembre 2022, approvato con D.D.RG. n. 314 del 31 dicembre 2020;

- che in ottemperanza al citato disposto normativo, nella parte riguardante “il rispetto dei limiti fissati dall’articolo 14 del D.Lgs. n.175/2016”, Sicilia Digitale S.p.A. ha provveduto, ex art.14, commi 2 e 4, del citato D.Lgs. n.175/2016, alla redazione del “Piano di Risanamento e Ristrutturazione aziendale” per gli anni 2022-2024, comprovante la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico/finanziario, trasmesso da Sicilia Digitale S.p.A. con nota prot. 353 del 16 febbraio 2022;
- che il suddetto piano è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Sicilia Digitale S.p.A. in data 22 febbraio 2022 ed è stato apprezzato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 91 del 24 febbraio 2022, in conformità alla nota prot. n. 1462 del 23 febbraio 2022 dell’Assessore regionale per l’Economia e all’acclusa nota della Ragioneria Generale della Regione Siciliana prot. n. 17494 del 23 febbraio 2022;
- che L’ARIT e Sicilia Digitale S.p.A., considerata la scadenza del contratto di servizio vigente prevista per il 31/12/2022, con il verbale del 31/08/2022, hanno concordato l’orizzonte temporale e la metodologia da utilizzare per la definizione del nuovo contratto, nonché il cronoprogramma di massima delle azioni necessarie e propedeutiche alla stipula del contratto di servizio delle attività informatiche per gli anni 2023 e 2024;
- che con la nota prot. 2999 del 23.11.2022 Sicilia Digitale S.p.A. ha trasmesso la proposta di progetto che include la bozza del piano dei fabbisogni per gli 2023-2024 e la bozza dei relativi capitolati tecnici e del listino prezzi, condivisi da ARIT nel corso dei successivi incontri di approfondimento e verifica;
- che con la relazione istruttoria del 13/12/2022, a firma congiunta del RUP e del Direttore dell’esecuzione del contratto di servizio 2020-2022, avente a oggetto “*Contratto di servizio delle attività informatiche 2023-2024. Relazione istruttoria delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in-house dei servizi e delle ragioni del mancato ricorso al mercato*”, sono state evidenziate le attività informatiche da affidarsi a Sicilia Digitale S.p.A. e le specifiche tecniche, di costo e di verifica dei relativi servizi, nonché i capitolati tecnici di riferimento;
- che con nota prot. n. 8435 del 30 novembre 2022, e successiva prot. n. 8852 del 13/12/2022, è stato richiesto al Dipartimento Regionale Tecnico il parere di congruità sulla metodologia di calcolo del redigendo contratto di servizio con Sicilia Digitale S.p.A. per gli anni 2023-2024;
- che con nota prot. n. 170608 del 19/12/2020 il Dipartimento Regionale Tecnico, sulla base della documentazione esaminata, ha ritenuto che “*l’offerta economica della società in house Sicilia Digitale S.P.A. sia rientrante nei valori di mercato e pertanto congrua in relazione al mercato attuale*”;
- che con nota prot. 3255 del 20/12/2022 Sicilia Digitale S.p.A. ha comunicato la positiva conclusione delle attività di verifica propedeutiche all’emissione del certificato di conformità in accordo allo standard UNI EN ISO 9001:2015 da parte della società DNV, in qualità di ente certificatore accreditato ACCREDIA, nonché l’avvio delle attività di verifica inerenti alla certificazione secondo

lo standard ISO/IEC 27001:2013;

- che con nota prot. 3283 del 23/12/2022 Sicilia Digitale S.p.A. ha trasmesso alla Ragioneria Generale, per quanto di competenza, il Piano dei Fabbisogni e i relativi allegati tecnici del redigendo nuovo contratto di Servizio delle Attività Informatiche per gli anni 2023-2024, comunicando che i valori dei corrispettivi previsti per gli anni 2023 e 2024 risultano in linea con i pertinenti valori previsti nel sopra citato “*Piano di Risanamento e di Ristrutturazione della Società*”;

- che si rende necessario, in ragione di quanto sopra premesso, procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto destinato a regolare i rapporti tra la Regione e la Società dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 in funzione del soddisfacimento degli obiettivi di gestione e conduzione dei sistemi e delle attrezzature informatiche regionali *as is*, nonché dello sviluppo degli stessi e della digitalizzazione dell’amministrazione regionale in conformità alle previsioni dell’Agenda Digitale Sicilia approvata con deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 116 del 6 marzo 2018, nonché del Piano Triennale della Transizione Digitale dell’Amministrazione Regionale vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (d’ora in avanti anche “Contratto”).

Art. 1 – Classificazione dei servizi oggetto di affidamento

- 1) Con il presente Contratto la Regione affida alla Società, per il tramite dell’ARIT, a far data dal 1° gennaio 2023, i seguenti servizi suddivisi per ambito contrattuale, elencati e dettagliati nell’allegato “*Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024*”:
 1. Gestione e manutenzione sistemi hardware;
 2. Gestione e assistenza applicativa;
 3. Servizi di supporto di 1° livello (CSU);
 4. Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software;
 5. Servizi di direzione dell’esecuzione;
 6. Servizi diversi - supporto esecutivo;
 7. Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità;
 8. Servizio di presidio;
 9. Servizio di reperibilità;
 10. Servizi di gestione, garanzia e manutenzione di apparati (SGM).

- 2) Ai fini del presente Contratto, i servizi oggetto di affidamento, sotto il profilo della relativa definizione, possono essere ricondotti inoltre alle seguenti due categorie, trasversalmente interessanti gli ambiti contrattuali di cui al primo comma del presente articolo:
 - I. *Servizi affidati a Sicilia Digitale con la sottoscrizione del presente contratto* ossia servizi già in essere alla data della sottoscrizione del presente Contratto, ovvero servizi non in essere alla

data della sottoscrizione del presente Contratto ma per i quali siano già state definite nel dettaglio le caratteristiche qualitative, che vengono affidati alla Società secondo tutte le modalità di cui al comma 1 dell'Art. 3 del presente Contratto;

- II. *Servizi che saranno affidati a Sicilia Digitale con specifici successivi Ordini di Servizio (di seguito O.d.S.)*, ossia servizi non in essere e non definiti nel dettaglio alla data della sottoscrizione del presente Contratto che saranno affidati alla Società secondo le modalità di cui al comma 2 dell'Art. 3 del presente Contratto. Tali servizi sono stati individuati dall'ARIT nell'allegato "*Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024*" con la descrizione "*in attesa di O.d.S.*".

Art. 2 – Corrispettivi

- 1) Per i Servizi di cui all'Art. 1, l'ARIT si obbliga a corrispondere alla Società, a fronte della relativa erogazione in conformità all'Art. 4, un corrispettivo complessivo per l'intera durata del presente Contratto paria Euro 14.026154,98, oltre IVA.
- 2) L'Allegato *Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024* dettaglia per ciascun servizio il relativo corrispettivo, i risultati attesi (S.L.A. e S.A.L.) e, dove applicabile, il cronoprogramma di avanzamento.
- 3) Per i Servizi di cui al punto II del secondo comma dell'Art. 1, resta inteso che Sicilia Digitale potrà richiedere il pagamento dei relativi corrispettivi soltanto a seguito dell'affidamento con specifici O.d.S. da parte di ARIT e comunque in conformità all'Art. 4 del presente Contratto.

Art. 3 – Modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi

- 1) I Servizi di cui al punto I del secondo comma dell'Art. 1, vengono affidati alla Società con effetto immediato dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e comunque a far data dal 1° Gennaio 2023.
- 2) I Servizi di cui al punto II del secondo comma dell'Art. 1, del presente Contratto saranno richiesti dalla Regione con successivi O.d.S. sulla base del Piano dei Fabbisogni di cui al punto sopra citato, ovvero in funzione della realizzazione di fabbisogni ulteriori e diversi, sulla base di una autonoma valutazione dei fabbisogni medesimi e delle esigenze dell'Amministrazione Regionale, anche su istanza/proposta della Società, nonché di una specifica istruttoria da parte dell'ARIT in ordine alla congruità del corrispettivo da riconoscersi alla Società in conformità alle pertinenti disposizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale.
- 3) Le modalità di esecuzione/erogazione e monitoraggio di ciascuna tipologia di servizio, gli obblighi di assistenza e supporto a carico della Società, le competenze richieste, i livelli di servizio (S.L.A.) e gli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) per ciascun servizio che devono essere assicurati nel corso della durata del presente Contratto, gli indicatori per la misurazione di quanto effettivamente conseguito e le penali previste per il mancato rispetto di ciascun

livello di servizio (S.L.A.) e stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sono descritti nei seguenti allegati che fanno parte integrante del presente contratto:

- A. Capitolato tecnico A - relativo ai servizi di gestione e manutenzione HW;
- B. Capitolato tecnico B - relativo ai servizi di per la gestione dei servizi applicativi, ai servizi di manutenzione correttiva, ai servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva ed adeguativa, ai servizi di supporto tecnico-specialistico, supporto esecutivo e servizi accessori;
- C. Capitolato tecnico C - relativo ai servizi di supporto di 1° livello (CSU);
- D. Capitolato tecnico D - relativo ai servizi di Direzione dell'Esecuzione ed ai servizi di redazione dei piani dei fabbisogni, progetti preliminari e studi di fattibilità;
- E. Capitolato tecnico E - relativo ai servizi di presidio;
- F. Capitolato tecnico F - relativo ai servizi SGM.
- G. Listino prezzi di riferimento
- H. Piano dei Fabbisogni dei servizi
- I. Strumenti e metodologie.

Art. 4 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento dei servizi erogati

- 1) I servizi erogati saranno rendicontati trimestralmente mediante la verifica dei pertinenti livelli di servizio (S.L.A.) e stati di avanzamento lavoro (S.A.L.), anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'Art. 5 del presente Contratto.
- 2) La Società si impegna a produrre all'ARIT la rendicontazione di tutti i servizi erogati nel corso del trimestre solare di riferimento entro il giorno 20 del mese successivo.
- 3) Il corrispettivo per i Servizi del presente Contratto, sarà corrisposto dietro verifica della regolare esecuzione di ciascun servizio, al netto delle eventuali penali di cui all'Art. 5, sulla base delle diverse modalità di rendicontazione per come definiti per ciascun servizio nel Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024 e negli allegati di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente Contratto, in ogni trimestre solare di durata del presente Contratto.
- 4) Sulla base delle risultanze delle rendicontazioni e dietro approvazione delle stesse da parte dell'ARIT, entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, la Società provvederà a emettere fattura sulla scorta delle indicazioni che riceverà dal RUP del contratto per i corrispettivi maturati per ciascun servizio.
- 5) La Società si impegna comunque ad adeguare prontamente, anche con riferimento a singoli servizi, le modalità di rendicontazione e di fatturazione dei corrispettivi a eventuali

sopravvenute esigenze della Regione, in particolare ove ciò risultasse necessario o comunque opportuno al fine di garantire l'ammissibilità e la certificabilità della spesa sostenuta per uno o più servizi a valere su programmi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali.

Art. 5 – S.L.A., S.A.L. e penali per inadempimento

- 1) I livelli di servizio (S.L.A.) e gli stati di avanzamento lavoro (S.A.L.) relativi a ciascuna delle tipologie di servizio di cui all'Art. 1 sono definiti negli allegati del presente Contratto di cui al comma 3 dell'Art. 3, nonché, eventualmente nei rispettivi O.d.S.
- 2) Negli allegati di cui al comma precedente ed eventualmente nei singoli O.d.S. sono fissate le penali per il mancato rispetto di ciascuno S.L.A. e S.A.L.. In caso di mancato rispetto degli S.L.A. o dei S.A.L., l'ARIT, previa contestazione scritta, procederà ad applicare le penali previste per ciascun servizio.
- 3) Le penali sopraindicate sono applicabili nella misura massima del 10% del corrispettivo di cui al primo comma dell'Art. 2 del presente Contratto.
- 4) Resta inteso che, fermo restando il risarcimento di tutti i danni subiti e a subirsi dalla Regione per effetto dell'inadempimento della Società in ipotesi di superamento del 10% della misura della penale, l'ARIT potrà procedere a contestare la risoluzione di diritto del presente Contratto e di tutti gli eventuali O.d.S. eventualmente affidati in conformità a quest'ultimo;
- 5) A fronte di eventuali inadempimenti rilevanti della Società alle disposizioni del presente Contratto, ivi compreso quanto previsto per ciascun servizio negli allegati di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente Contratto, nonché nei singoli O.d.S., che non determinino scostamenti rispetto agli S.L.A. o ai S.A.L. definiti, l'ARIT provvederà a formalizzare specifica contestazione scritta alla Società con invito/diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni solari continuativi; il mancato integrale adempimento della Società nei termini assegnati legittimerà l'ARIT a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compreso, ove i danni dovessero superare la percentuale di cui al comma 3 del presente articolo, la risoluzione del presente Contratto e/o degli O.d.S..
- 6) Resta espressamente convenuto e accettato fra le Parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., che non potrà imputarsi alla Società alcuna responsabilità (anche per fatti ascrivibili a fornitori terzi) laddove i ritardi e le inadempienze sugli S.L.A. o sui S.A.L. contrattualmente previsti e regolamentati risultino riconducibili alla mancata osservanza da parte della Regione di adempimenti obbligatori e/o vincolanti.

Art. 6 – Titolarità dell'infrastruttura informatica

- 1) Si conviene fra le Parti che la proprietà dell'infrastruttura informatica regionale, per intero e in ogni sua componente, comprensiva di ogni altra struttura, impianto e apparecchiatura, ivi inclusa ogni successiva addizione, variazione o sostituzione apportatavi dalla Società, appartiene alla Regione, con esclusione assoluta di qualsivoglia diritto o pretesa altrui.

- 2) I prodotti software eventualmente ideati e realizzati dalla Società in adempimento del presente Contratto sono di esclusiva titolarità della Regione.
- 3) Tutti i beni che, ai fini della gestione e conduzione dei sistemi informativi e, comunque, acquisiti dalla Società in adempimento del presente Contratto, sono consegnati alla Società sulla base di appositi verbali – inclusi hardware e software, strutture e impianti – e si intendono ceduti alla stessa Società in comodato d’uso (dovendo la Società esercitare gli stessi con finalità strumentali atte a fornire i servizi cui sono correlati) per il periodo di validità del presente Contratto.
- 4) Le caratteristiche dei beni di cui sopra e di tutti gli altri beni, impianti e attrezzature che, sebbene non utilizzati direttamente dalla Società, rientrano comunque nel perimetro delle attività di gestione e conduzione di cui al presente Contratto, sono puntualmente indicate nei verbali di consegna, che ne definiscono l’affidamento alla Società.

Art. 7 – Diritti d’autore e diritti di privativa industriale

- 1) La Regione non assume alcuna responsabilità per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale posta in essere autonomamente, ancorché senza dolo o colpa grave, dalla Società. La Società si obbliga a garantire e tenere indenne la Regione da tutte le rivendicazioni e pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d’autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero scaturenti da condotta della Società.

Art. 8 – Indirizzi Strategici e Documenti Programmatici – Modifiche

- 1) Premesso che secondo quanto stabilito dalla circolare n. 5/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Economia in riferimento agli “Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana”, attraverso il documento programmatico economico e finanziario annuale la Regione delibera in ordine agli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società partecipate:
 - (a) indirizzi economico-patrimoniali e di investimento e di sviluppo;
 - (b) indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali.
- 2) Sulla base di tali indirizzi la Società trasmetterà alla Regione Siciliana – Ragioneria Generale - la proposta di Piano Operativo Strategico (POS) per il triennio successivo e i documenti di programmazione esecutiva, il Piano Economico Annuale (PEA) e il Piano dei Servizi e del Personale (PSP), nel rispetto di quanto previsto all’art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015 e delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. 37220 del 3 luglio 2015 diramata dalla Ragioneria Generale, nella direttiva del Ragioniere Generale prot. n. 17839 del 30 marzo 2015 e nella nota prot. n. 42312 del 29 luglio 2015 della Ragioneria Generale.
- 3) Il PSP/PEA e il POS sono approvati annualmente dall’organo amministrativo e dagli

organismi di controllo interni della Società e verificati secondo quanto previsto dal contesto normativo citato. In caso di necessità, nel corso dell'esercizio, la Società propone modifiche e/o integrazioni ai piani già approvati che dovranno essere sottoposti all'iter amministrativo previsto.

- 4) La Società si impegna comunque ad approntare un modello di programmazione che consenta una lettura sinottica delle attività compiute e dei singoli costi complessivi imputabili alla medesima attività, al fine di consentire un'agevole verifica dei calcoli di congruità e la pesatura delle singole attività.
- 5) Entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo l'ARIT verificherà la persistenza dei fabbisogni comunicando alla Società le nuove esigenze che si venissero a determinare.
- 6) In particolare, fermo restando quanto previsto e disciplinato in materia di modifiche e varianti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle pertinenti disposizioni normative nazionali e regionali, l'ARIT si riserva la facoltà di richiedere alla Società varianti e modifiche ai singoli servizi di cui all'allegato *Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024* del presente Contratto o previsti in singoli O.d.S. al fine di garantirne la rispondenza a eventuali esigenze sopravvenute della Regione. Dette modifiche e varianti potranno essere richieste entro il limite di un quinto del corrispettivo del servizio cui si riferiscono e la copertura del relativo eventuale maggiore costo potrà essere effettuata anche utilizzando eventuali economie realizzate in fase di esecuzione degli ulteriori servizi di cui al predetto allegato del presente Contratto o previsti in altri O.d.S.. Resta comunque ferma la facoltà per l'ARIT, ove un determinato servizio non dovesse risultare più utile per sopravvenute valutazioni o esigenze organizzative della Regione o per sopravvenute disposizioni normative, di richiedere alla Società, con un preavviso di sessanta giorni solari continuativi, l'immediata interruzione di qualsiasi ulteriore attività relativa al servizio stesso. In tal caso, alla Società spetterà solo il corrispettivo maturato in ragione dell'avanzamento raggiunto alla data dell'interruzione del servizio, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore pretesa e rivendicazione, sia essa risarcitoria o indennitaria, anche per mancato guadagno ex art. 1671 c.c., ovvero ex art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Adempimenti della Regione

- 1) Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto la Regione dovrà, a titolo esemplificativo:
 - assicurare la collaborazione del personale degli uffici regionali interessati dai servizi oggetto del presente Contratto;
 - porre a disposizione della Società gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto;
 - porre a disposizione della Società, nei modi e tempi indicati dai singoli O.d.S., i locali delle amministrazioni regionali nei quali dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche dei sistemi informativi da implementare, aggiornare o sviluppare, all'uopo curando l'adeguamento tecnico, funzionale e strutturale di detti locali in conformità a quanto previsto;

- assicurare la partecipazione ai corsi di addestramento e di aggiornamento, tenuti dalla Società, del personale dell'amministrazione regionale che sarà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite, o comunque messe in esercizio dalla Società;
- consentire al personale della Società, preventivamente individuato, l'accesso ai locali, ai dati e alle informazioni appartenenti alla Regione, eventualmente necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 – Obblighi e responsabilità della Società

- 1) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività a essa affidate la Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi a operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività a essa affidate.
- 2) La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza del presente Contratto e dei singoli O.d.S..
- 3) La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché ad assicurare ogni garanzia discendente dalla vigente normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
- 4) La Società si obbliga a perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
- 5) La Società si impegna ad elaborare e trasmettere entro il 28/02/2023 il piano di migrazione in cloud dei sistemi informativi attualmente ospitati nel Centro Tecnico della Regione Siciliana sito in via Thaon De Revel a Palermo, tenuto conto degli indirizzi strategici che fornirà l'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

Art. 11 – Esecuzione del Contratto di Servizio

- 1) Per la direzione dell'esecuzione del presente Contratto, l'ARIT nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'ingegnere Salvatore Ferro, in possesso delle necessarie competenze e professionalità, il quale nello svolgimento dei propri compiti e funzioni potrà essere supportato da un ufficio ad hoc (ufficio del DEC), dallo stesso coordinato, per lo svolgimento di tutte le attività afferenti alla direzione dell'esecuzione del Contratto e al controllo della corretta esecuzione dello stesso e dei singoli Servizi. Il DEC, coadiuvato dal predetto ufficio, curerà i rapporti con la Società e i relativi referenti tecnici, provvedendo alla verifica della corretta esecuzione dei Servizi, alla verifica delle rendicontazioni, degli S.L.A. e dei S.A.L. e all'autorizzazione di eventuali variazioni nei limiti di quanto di propria competenza.

- 2) L'ARIT conferma quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Angelo Di Franco, che potrà a sua volta essere coadiuvato da apposito ufficio di supporto.

Art. 12 – Referenti della Società per l'esecuzione delle attività

- 1) La Società individua quale responsabile per l'esecuzione del presente Contratto il proprio Amministratore Unico p.t., con funzioni di Direttore Generale.
- 2) Il referente dei servizi, come individuati nell'Allegato *Piano dei Fabbisogni dei servizi 2023-2024* del presente Contratto o nel singolo O.d.S., è individuato nella figura del Direttore Tecnico della Società, il quale dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con l'ARIT, con particolare riferimento al rispetto della programmazione dei servizi, della loro esecuzione, verifica e contabilità.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

- 1) La Società si impegna a non divulgare le notizie e i dati relativi al sistema informatico e info-telematico regionale comunque venute a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto e i singoli O.d.S. e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati.
- 2) La Regione individua, quale Responsabile esterno dei dati, la Società, che verrà nominata con apposito e distinto atto di nomina nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), nel quale verranno specificatamente descritti finalità, tipologia di dati e ambiti di trattamento.
- 3) Ai fini del medesimo Regolamento e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente Contratto.
- 4) La Società provvederà entro dieci giorni a comunicare alla Regione i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati e i nominativi dei responsabili esterni di volta in volta eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.

Art. 14 – Durata e decorrenza

- 1) Il presente Contratto mentre impegna la Società a far data dal 01/01/2023 assumerà efficacia per l'Amministrazione successivamente dalla data di registrazione presso la competente Ragioneria Centrale del decreto di approvazione del presente atto, la cui scadenza è fissata al

31 dicembre 2024.

Art. 15 – Composizione bonario

- 1) La Società si obbliga, in caso di insorgenza di controversie in materia di applicazione, attuazione e interpretazione del presente Contratto e dei discendenti O.d.S., a esperire tentativi di composizione bonario del disaccordo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011.

Art. 16 – Foro competente

- 1) Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, dopo aver esperito il tentativo di composizione bonario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto firmato e sottoscritto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Angelo Di Franco

L'Amministratore Unico di Sicilia Digitale S.p.A.
Avv. Mario Bellavista

Il Direttore Generale dell'ARIT
Dott. Vincenzo Falgares